

Civile Ord. Sez. 5 Num. 31307 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 04/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso 3488-2013 proposto da:

GENOVESI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA
V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato
FABRIZIO DIONISIO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GUIDO MUSSI, ROBERTO
PAGLIUCA;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MASSA, elettivamente domiciliato in ROMA
C.SO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio
dell'avvocato ASSOCIATI STUDIO GREZ E, rappresentato e
difeso dagli avvocati MANUELA PELLEGRINI, FRANCESCA
PANESI;

- controricorrente -

2018

4099

nonchè contro

MASSA SERVIZI SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 148/2011 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2018 dal Consigliere Dott.
DOMENICO CHINDEMI.

Rg 3488/13

Ritenuto che

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata in data 21.12.2011, rigettava l'appello proposto dalla società Campeggio Partaccia Uno s.r.l. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che aveva respinto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento notificato il 19.12.05 per l'omessa denuncia delle aree soggette alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani negli anni 2001/2003. Avverso tale sentenza propone ricorso la società, affidato a tre motivi; il Comune di Massa deposita controricorso.

Considerato che

La ricorrente deduce i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi la CTP pronunciata sull'eccezione inerente l'illegittimità della condotta del Comune (che aveva dapprima annullato in autotutela gli avvisi di accertamento n. 147,148 e 149 del 2001 notificati a Mirko Genovesi, precedente gestore del campeggio, per poi emettere l'avviso impugnato) e non potendo tale vizio ritenersi sanato dalla motivazione con la quale la CTR ha dapprima ritenuto che il primo giudice avesse implicitamente respinto l'eccezione ed ha poi indicato le ragioni per le quali essa andava rigettata; b) violazione degli articoli 63, c.1, 70, 71,c.1 e 76 d.lgs. n. 507/93, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo errato la CTR nel ritenere che l'avviso fosse stato emesso per l'omesso deposito della denuncia ai fini TARSU, anziché per denuncia infedele, e respinto per tale ragione l'eccezione di decadenza del Comune dall'esercizio della pretesa; c) violazione dell'art. 62, c.2, d.lgs 507/93, in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto legittimi gli atti impositivi con i quali il Comune di Massa ha sottoposto a



tassazione aree pertinenziali e comunque non operative, non assoggettabili a tributo.

2. Il primo motivo è inammissibile, atteso che, ai sensi dell'art. 161, 1° co., c.p.c. i motivi di nullità della sentenza di primo grado si convertono in motivi di gravame e che la sentenza d'appello (anche se confermativa) ha sempre natura sostitutiva di quella impugnata. Ne consegue, per un verso, che non può essere denunciato in cassazione un vizio di nullità della prima sentenza che il giudice d'appello ha ritenuto insussistente; per l'altro, che qualora il vizio sia invece ritenuto sussistente, il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della pronuncia impugnata, ma deve esaminare e decidere nel merito la relativa questione (ciò che nella specie, come la stessa ricorrente riconosce, è puntualmente avvenuto).

3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.

Esso si limita infatti a ribadire, in via meramente assertiva, che l'avviso sanzionava l'infedele denuncia e non l'omessa denuncia ed a riproporre, conseguentemente, la questione dell'intervenuta decadenza del Comune dal potere accertativo, ma non investe specificamente la motivazione in base alla quale la CTR ha respinto il corrispondente motivo d'appello, accertando che *"la denuncia è stata presentata soltanto nel 2004 ed è stata omessa per gli anni precedenti, oggetto di accertamento"* e rilevando altresì che *"l'erronea scelta della sanzione, pari a quella prevista per l'infedele denuncia, non vale a trasformare una denuncia omessa, e dunque, inesistente, in una denuncia infedele, e dunque esistente"*.

La censura si fonda, inoltre, su documenti (l'avviso in contestazione, la denuncia di cessazione presentata da Mirco Genovesi) che non sono stati allegati al ricorso e dei quali non è indicata l'esatta collocazione processuale all'interno dei fascicoli di parte o di quello d'ufficio; difetta, pertanto, anche del requisito richiesto, sempre a pena di inammissibilità, dall'art. 366, 1° co., n. 6 c.p.c. (Cass. n.



22726 del 2011; Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 21686 del 2010; Cass. n. 303 del 2010).

4. L'ultimo motivo è infondato.

L'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per l'applicazione della Tarsu e la determinazione delle tariffe, e nell'indicare le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera i campeggi (di cui alla lett. b) del comma secondo) quale categoria unitaria di utilizzazione di aree, non autorizzandone (né, *a fortiori*, imponendone) l'ulteriore (sub) articolazione ai fini dell'applicazione di diversi criteri di tassazione in sede di regolamenti comunali.

Il regime di tassazione delle aree scoperte, diverse da quelle pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, è quello risultante dal dettato dell'art. 6 del d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito nella legge 29 novembre 1997, n. 410, e dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito nella legge 25 marzo 1999, n. 75, in base al quale le superfici scoperte operative sono tassate per intero, mentre quelle pertinenziali od accessorie a locali tassabili sono escluse dal tributo. (cfr Cass. Sent. n. 9141 del 23 aprile 2014; Cass. n. 4754 del 26 febbraio 2010)

Tuttavia, poiché ai sensi dell'art. 62, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - che costituisce previsione di carattere generale - la Tarsu è dovuta per il mero fatto che si occupino o si detengano locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le



riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima.(Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 15867 del 13/08/2004*).

Nella specie non risulta che la società contribuente abbia provato, attraverso elementi obiettivamente rilevabili o idonea documentazione, il suo diritto ad ottenere una riduzione della tassazione oltre la misura percentuale del 50% già riconosciuta dal Comune, con riguardo alla superficie tassabile, in considerazione della difficoltà di procedere a un'esatta misurazione delle aree praticabili, produttive di rifiuti destinati a verde, aventi funzione ornamentale, o di isolamento delle piazzole.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del Comune di Massa, che liquida in €.7.300,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale